

Dall'ammissione al voto d'esame: ecco i paletti fissati dai giudici

La giurisprudenza

Le pronunce recenti

Dino Caudullo

Sempre più spesso fatto l'esame le famiglie si rivolgono alla giustizia amministrativa quando l'esito non è quello sperato. Vediamo allora le pronunce più recenti.

Partiamo dal principio per cui non è possibile, secondo il Tar Milano (sez. V, 19/07/2023, n. 1908) ritenere sussistente un diritto a sostenere l'esame di maturità, visto che l'ammissione allo stesso è subordinata al positivo apprezzamento, a opera del consiglio di classe, della preparazione e della maturità acquisita dall'alunno, e che il giudizio numerico ai fini dell'ammissione costituisce una formula efficacemente esplicativa della valutazione tecnica effettuata dai docenti sul grado di preparazione raggiunto dall'alunno e una motivazione specifica è richiesta solo se, in via eccezionale, il consiglio decide di ammettere lo studente all'esame nonostante la presenza di una insufficienza.

Inoltre, come precisato dal Tar Catania (sez. III, 11/10/2021, n. 3070) anche eventuali omissioni — informative, procedurali, attuative di quanto previsto nei vari piani didattici —

intervenute durante l'anno e qualsiasi violazione di altri oneri comunque posti a carico dell'amministrazione, non possono incidere sulla legittimità del giudizio di ammissione agli esami di Stato, che si basa esclusivamente sulla constatazione dell'insufficiente preparazione e dell'incompleta maturazione personale dello studente. Nel caso poi fosse contestato il giudizio di non ammissione all'esame di maturità e di eventuale ammissione con riserva grazie a un provvedimento cautelare del giudice, il Tar Bologna (sez. I, 02/02/2023, n. 62) ha rilevato che il superamento dell'esame di maturità assorbe l'iniziale giudizio di non ammissione espresso dal consiglio di classe, dovendo considerarsi che la promozione alla classe superiore o il superamento di un esame presuppongono, la prima, una valutazione positiva del candidato che si estrinseca su un programma più ampio di quello svolto nella classe inferiore, e il secondo, un apprezzamento globale del candidato.

Passando alle prove d'esame, recentemente la giurisprudenza (Tar

Latina, sez. II, 16/11/2023) ha avuto modo di chiarire che la formulazione dei criteri per la valutazione delle prove scritte, di conduzione delle prove orali e di attribuzione del punteggio integrativo, può avvenire anche in una riunione della commissione successiva alla riunione preliminare purché, come più volte chiarito anche dal Consiglio di Stato, prima della correzione delle prove scritte o comunque della valutazione stessa, in quanto la preventiva fissazione dei criteri garantisce che tutti i candidati siano valutati secondo i medesimi criteri oggettivi, a garanzia della trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa.

Veniamo al giudizio della commissione. Ebbene, il fatto che il voto finale sia espressione di discrezionalità tecnica, secondo il Tar Perugia (sez. I, 08/01/2021, n. 4) ciò non significa che sia un atto sottratto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo il quale, tuttavia, non può spingersi sino alla sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione, potendosi solo limitare al rilievo e alla eventuale sanzione, ove sussistenti, di gravi errori di fatto, di palesi travisamenti della situazione concreta, di manifeste illogicità o irragionevolezza nella determinazione.



Il Tar Latina ha chiarito che i criteri per attribuire il punteggio devono arrivare comunque prima delle prove